

**STATUTO**  
**RUSSIAN SYNCHRO SCHOOL Brescia ASSOCIAZIONE SPORTIVA**  
**DILETTANTISTICA**

**INDICE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'**  
**AFFILIAZIONE, DURATA**

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Scopo e Attività
- Articolo 3 - Affiliazione
- Articolo 4 - Durata

**TITOLO II**

**ASSOCIATI – TESSERATI**  
**RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI**

- Articolo 5 - Domanda di ammissione
- Articolo 6 - Domicilio dei soci
- Articolo 7 - Diritti e Doveri
- Articolo 8 - Impegni
- Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

**TITOLO III**

**LA STRUTTURA**

- Articolo 11 - Organi Sociali
- Articolo 12 - L'Assemblea Generale degli Associati
- Articolo 13 - Consiglio Direttivo
- Articolo 14 - Libri Sociali
- Articolo 15 - Pubblicità e trasparenza
- Articolo 16 - La Rappresentanza del Consiglio Direttivo
- Articolo 17 - Il Presidente e il Vicepresidente
- Articolo 18 - Segretario e Tesoriere
- Articolo 19 - L'Organo di Revisione
- Articolo 20 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 21 - I tesserati
- Articolo 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

**TITOLO IV**

**PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

Articolo 23 - Patrimonio  
Articolo 24 – Esercizio finanziario -Rendiconto  
Articolo 25 - Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario  
Articolo 26 - Utili e Avanzi di Gestione

**TITOLO V**  
**LAVORATORI E VOLONTARI**

Articolo 27 - Lavoratori e Volontari  
Articolo 28 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni  
Articolo 29 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

**TITOLO VI**  
**ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 30 - Modifiche Statutarie  
Articolo 31 - Trasformazione – Terzo settore  
Articolo 32 – Scioglimento  
Articolo 33– Liquidazione  
Articolo 34 - Devoluzione del Patrimonio Residuo  
Articolo 35 – Controversie  
Articolo 36 - Regolamenti Interni  
Articolo 37 - Norme di Rinvio

## TITOLO I

### **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA**

#### **Articolo 1 – Denominazione- sede**

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di

#### **RUSSIAN SYNCHRO SCHOOL BRESCIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

d'ora in poi "*Associazione*".

L'associazione, attualmente senza personalità giuridica, si riserva eventualmente di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo A.S.D.

L'associazione ha sede in Brescia (Brescia) via Romanino n° 16 ed è retta dal presente statuto.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Con delibera assembleare, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 2 - Scopo e Attività**

1. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021
2. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
3. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
4. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

5. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **nuoto artistico** e

più in generale delle discipline sportive acquatiche quali nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi; sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e a qualsiasi altra manifestazione sportiva indetta da qualsiasi altro Ente presso cui l'ASD risulti affiliata, indire manifestazioni e gare.

6.L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari.
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- gestire centri benessere o fisioterapici;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

7- L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

8- L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

### **Articolo 3 - Affiliazione**

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra Federazione o Ente.

1. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali od Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della Federazione e/o degli altri enti cui è affiliata, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

### **Articolo 4 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dal presente statuto.

## **TITOLO II ASSOCIATI – TESSERATI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI**

## **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro dell'eventuale indirizzo di posta elettronica in corso di validità, a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, salvo eventuale diniego da parte del consiglio direttivo, da comunicare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al

riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - il diritto a partecipare alle attività associative;
  - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione in qualità di socio nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della potestà genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

#### **Articolo 8 – Impegni dei Soci**

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;

c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;

d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.

e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;

#### **Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni**

1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

#### **Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato**

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

2. Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

### **TITOLO III LA STRUTTURA**

#### **Articolo 11 - Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea degli associati;
  - b. il Presidente;
  - c. il Consiglio direttivo;
  - d. L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico), qualora istituito.
3. Tutte le cariche sociali hanno durata di 4 anni e sono rinnovabili.
4. Tutte le cariche possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 12 - L'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. E' l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
5. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.  
La convocazione dovrà contenere:
  - a. le materie all'ordine del giorno;
  - b. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
  - c. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
  - d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
6. La convocazione oltre che esposta presso la Sede Sociale e le sedi operative, verrà diramata a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare tempestivamente gli associati almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
7. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
10. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta. In caso il consiglio direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa potrà essere ordinata dal presidente dell' Ente affiliante competente.
11. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
12. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
13. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
  - approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
  - nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero, e loro revoca;
  - nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
  - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
  - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - determina, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;

- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
  - qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge, alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
14. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
- modifiche statutarie;
  - trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
  - sui diritti reali immobiliari;
  - su quanto ad essa demandato per legge o dal presente Statuto.
15. Salvo quanto previsto dagli artt. 29-30-31 del presente Statuto, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
16. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
17. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
18. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
19. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
20. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
21. È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
22. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci, la quale preventivamente ne delibererà anche il numero massimo ai sensi dell'art.12 punto13. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
6. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione di quanto previsto dal precedente art. 12, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- delibera sull'ammissione degli Associati;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;

- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

7. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

9. La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

14. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

15. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

16. I componenti il Consiglio Direttivo che saranno assenti in tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, saranno considerati dimissionari e verranno sostituiti dal primo dei non eletti, così pure in caso di decesso, dimissioni, revoca, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione. I consiglieri cooptati scadranno unitamente agli altri consiglieri.

17. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio e non ci fosse un elenco dei non eletti, l'organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

18. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

19. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente su richiesta del Presidente approvata con maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio

20. In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, il consiglio uscente deve consegnare al subentrante un rendiconto aggiornato, la situazione patrimoniale con il dettaglio dei debiti e crediti, l'inventario, i dichiarativi fiscali e comunque tutta la documentazione civilistica e fiscale dell'associazione degli ultimi dieci anni.

21. Tutti i componenti il Consiglio sono tenuti alla massima segretezza sulle decisioni consiliari. Solo il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno o conveniente dare pubblicità.

#### **Articolo 14 - Libri Sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### **Articolo 15 - Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

#### **Articolo 16 - La Rappresentanza Legale**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati

dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

### **Articolo 17 - Il Presidente e il Vicepresidente**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso.
2. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".
3. Sono compiti del Presidente:
  - Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  - Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
  - Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
  - Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
  - Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
  - Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
4. In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo
6. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.
7. In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

### **Articolo 18 - Segretario e Tesoriere**

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19 - L'Organo di Revisione**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
2. L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. L'organo di revisione in particolare:
  - Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
  - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
  - Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

#### **Articolo 20 - Obblighi di comunicazione**

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente, mediante trasmissione di copia del verbale, agli enti ai quali dovesse affidarsi l'Associazione.
2. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### **Articolo 21- I Tesserati**

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale o Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

b) atleti;

c) tecnici, istruttori;

d) giudici/arbitri;

e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Ente affiliante per il costante aggiornamento degli atti federali.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

#### **Articolo 23 - Patrimonio**

Il Patrimonio consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell'Associazione.

In esso confluiscono le quote sociali e i contributi che gli associati sono tenuti a versare, oltre ad eventuali elargizioni degli associati, dei terzi e di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il fondo comune.

In particolare, i mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote Associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

Le entrate sono costituite da:

- 1) quote e contributi versati degli associati;
- 2) eventuali contributi di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- 3) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di associati o di terzi o qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- 4) le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- 5) attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- 6) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Tra esse anche quelle derivanti da eventuali attività di natura commerciale, aventi carattere strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- 7) Il patrimonio sociale è costituito:
  - dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
  - dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
  - dal materiale attrezzi ed indumenti;
  - da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all' Associazione;
  - dalle donazioni, lasciti e successioni.

#### **Art. 24 - Esercizio Finanziario - Rendiconto**

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed i relativi bilanci preventivi e rendiconti economico-finanziari devono essere approvati dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
2. L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
3. Il Rendiconto economico finanziario dovrà comprendere:
  - i. la situazione patrimoniale;
  - ii. il conto della gestione.
4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.
5. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
6. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.
7. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea.

#### **Articolo 25 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario**

1. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
2. Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

#### **Articolo 26- Utili e Avanzi di Gestione**

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.Lgs. 112/2017

### **TITOLO V**

#### **LAVORATORI E VOLONTARI**

##### **Articolo 27- Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 28 - Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nominato dal Consiglio Direttivo, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2024.

#### **Art. 29- Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione**

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso,

molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

## **TITOLO VI** **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 30 - Modifiche Statutarie**

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
  - a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
  - b. da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

### **Articolo 31 - trasformazione – Terzo settore**

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

### **Articolo 32 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con

la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza all'Ente affiliante.
4. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

### **Articolo 33 - Liquidazione**

1. Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.
2. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati, il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri.
3. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, provvede il Presidente dell'Ente affiliante, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori.
4. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
5. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo dall'assemblea straordinaria.
6. I liquidatori deliberano a maggioranza.

### **Articolo 34 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 35 - Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei

Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In alternativa o terminata senza successo la mediazione, le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

#### **Articolo 36 - Regolamenti Interni**

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

#### **Articolo 37 - Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 30 aprile 2024.